

COLLANA DELLA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO
SAGGI

SCRIPTA EXTRAVAGANTIA
STUDI IN RICORDO
DI
FERDINANDO ZUCCOTTI

A cura di Iole Fagnoli



— Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto —

ISBN 978-88-5513-130-8 - ISSN 2499-6491 - <https://doi.org/10.7359/1247-2024-studi-zuccotti>

Copyright 2024

LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

Via Cervignano 4 - 20137 Milano

Catalogo: www.lededizioni.com

I diritti di riproduzione, memorizzazione e archiviazione elettronica, pubblicazione con qualsiasi mezzo analogico o digitale (comprese le copie fotostatiche, i supporti digitali e l'inserimento in banche dati) e i diritti di traduzione e di adattamento totale o parziale sono riservati per tutti i paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano
e-mail autorizzazioni@clearedi.org - sito web www.clearedi.org

I costi di pubblicazione di questo volume sono stati sostenuti da:

Romanistisches Institut Universität Bern

Fondi di dotazione

Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto - Università degli Studi di Milano

Fondi di ricerca Saverio Masuelli

Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Torino

Gianfranco Mozzali

Claudio Felisari

Elena Babanicas

Flora Maria Piccinini

Donatella e Guia Busdraghi

Stampa: Litogi

Sommario

<i>Iole Fagnoli</i> Ferdinando Zuccotti o della stravaganza del diritto	11
<i>Saverio Masuelli (a cura di)</i> Pubblicazioni di Ferdinando Zuccotti	25
<i>Francesco Arcaria</i> Il <i>praetor</i> nel terzo libro del <i>De omnibus tribunalibus</i> di Ulpiano	33
<i>Pierfrancesco Arces</i> L'archetipo delle <i>Istituzioni</i> di Gaio è dunque solo vana immaginazione?	49
<i>Stefano Barbati</i> La ' <i>vetus atque usitata exceptio</i> ' – ' <i>cuius pecuniae dies fuisset</i> ' – di Cic. <i>De orat.</i> 1.168: un rimedio a disposizione dell'attore per evitare la <i>pluris petitio tempore</i> nel processo <i>per legis actiones</i>	67
<i>Mariagrazia Bianchini</i> A proposito di <i>manumissio a non domino</i>	101
<i>Maria Luisa Biccari</i> Minime riflessioni sulla servitù a margine di alcuni testi plauziani	109
<i>Pierangelo Buongiorno</i> Aspetti della repressione del falso a Roma tra tarda repubblica e primo principato	123
<i>Piera Capone</i> Profili della conflittualità fra vicini in una <i>controversia</i> di Seneca il Vecchio	145
<i>Valeria Carro</i> Gli usi civici tra passato e presente: un patrimonio di valori antichi	167

<i>Cosimo Cascione</i> Pretori nelle XII Tavole?	185
<i>Luca Castellani</i> Diritto commerciale uniforme e circolazione dei modelli giuridici: realtà e sfide	191
<i>Luca Ceglia</i> L'interpretazione di D. 18.1.65 (Iavol. 11 epist.): un'ipotesi di censura sabiniana	201
<i>Giovanna Coppola Bisazza</i> La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano	233
<i>Martino Emanuele Cozzi</i> «Una tesi un poco eterodossa». L'usucapione nel pensiero di Ferdinando Zuccotti	249
<i>Salvatore Antonio Cristaldi</i> <i>Manumissio</i> del minore di trent'anni e acquisto della condizione di <i>servus Caesaris</i>	265
<i>Matteo De Bernardi</i> Sulle lezioni del prof. Franco Pastori alla Statale di Milano	281
<i>Elio Dovero</i> Il <i>furor</i> eversivo degli eutichiani e il rimedio normativo	297
<i>Francesco Fasolino</i> Il diritto in funzione dell'uomo: riflessioni minime sullo studio della storia del diritto	317
<i>Riccardo Fercia</i> Trebazio e il comodato di <i>pondera iniqua</i>	323
<i>Monica Ferrari</i> Una famiglia ai margini dell'Impero: diritto e vita quotidiana nei Papiri Eufratensi	343
<i>Thomas Finkenauer</i> <i>Religio iudicis vel praetoris</i>	363
<i>Lorenzo Franchini</i> Caratteri e metodi della prima giurisprudenza laica: sintesi e pensieri sparsi	393

<i>Aleksander Grebieniow</i> Tracce di patti successori nell'editto di Giustiniano 'De Armeniorum successione' del 535	425
<i>Giovanni Gulina</i> Un istituto sopravvissuto a se stesso. Riflessioni sulla <i>noxae deditio</i>	441
<i>Francesca Lamberti</i> <i>Isenatus consulta</i> Persiciano, Claudiano e Calvisiano in tema di matrimoni tra "anziani"	469
<i>Paola Lambrini</i> La proprietà delle terre nell'arcaico ordinamento romano alla luce di Dionigi di Alicarnasso	493
<i>Francesco Lucrezi</i> Repressione criminale e «categorie sistematiche». Ricordo di Ferdinando Zuccotti	505
<i>Carla Masi Doria</i> Cornelia, madre o tribù?	511
<i>Saverio Masuelli</i> Ricerche in tema di <i>cautio fructuaria</i>	517
<i>Valerio Massimo Minale</i> Il cavallo nell' <i>Ekloge</i> isaurica	533
<i>Carlo Pelloso</i> Sul significato di <i>quirites</i> e sulle formule ' <i>populus Romanus quiritium</i> ' e ' <i>populus Romanus quirites</i> '	539
<i>Carmela Pennacchio</i> Follia e matrimonio: maneggiare con cura. ' <i>Quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse?</i> '	557
<i>Ivano Pontoriero</i> Pena convenzionale e interessi nella tradizione romanistica	577
<i>Francesca Pulitanò</i> Ferdinando Zuccotti e il dibattito attuale sull' <i>agere per sponsonem</i>	603

<i>Francesca Reduzzi Merola</i> Una controversia di Seneca il Vecchio e i divieti matrimoniali tra ingenuae e liberti	623
<i>Giunio Rizzelli</i> Ferdinando e <i>La paelex</i> . Un ricordo	627
<i>Antonio Saccoccio</i> <i>Periculum evictionis</i> nel diritto romano	635
<i>Maria Virginia Sanna</i> Ancora sul <i>partus ancillae</i>	665
<i>Roberto Scevola</i> Sulla configurazione del <i>crimen ambitus</i> fino all'età sillana: la centralità della <i>lex Cornelia Baebia</i> (181 a.C.)	679
<i>Raffaella Siracusa</i> La nozione di <i>universitas</i> in una prospettiva storico-comparatistica	705
<i>Mario Varvaro</i> Vat. Fr. 92, l' <i>indefensio</i> e la natura restitutiva degli interdetti <i>Quem fundum</i> e <i>Quem usum fructum</i>	725
<i>Gloria Viarengo</i> Giustizia familiare e giustizia pubblica a Roma: un tentativo di sintesi alla luce delle ricerche più recenti	743
<i>Silvia Viaro</i> ' <i>Si volet, suo vivito</i> '. Considerazioni sulla condizione dell' <i>'addictus'</i> nelle XII Tavole	767
<i>Andreas Wacke</i> Jesus Christus als Angeklagter vor Pontius Pilatus in der Historienmalerei	811
<i>Adolfo Wegmann Stockebrand</i> Rilievi minimi su <i>re contrahere</i> e <i>credere</i> nelle <i>res cottidianae</i>	831
<i>Lorenzo Lanti - Manfredi Zanin (a cura di)</i> Indice delle fonti	853

La funzione attribuita alla cultura umanistica e tecnica tra Teodosio II e Giustiniano

1. Dedico queste riflessioni all'Amico e Collega Ferdinando, che ci ha lasciati prematuramente, riprendendo un tema al quale ho riservato buona parte della mia carriera scientifica: quello dei rapporti tra *Cultura e Potere* nel mondo romano. Intendo ripercorrere, in particolare, il cammino che lega la legislazione di Teodosio II a quella di Giustiniano in materia.

Ho avuto modo in più occasioni di ricordare che, nonostante la nuova situazione venutasi a creare in seguito alla concessione della libertà di culto operata da Costantino ed al conseguente inserimento del Cristianesimo nella scena della storia politica, la *παιδεία* classica non ha subito grandi scosse dall'incontro con dottrina cristiana. Per il cristiano, infatti, quantunque vera educazione fosse solo quella che avviava alla conoscenza di Dio, al proprio perfezionamento morale e spirituale, il sapere profano, tuttavia, se incanalato in questi presupposti, conservava sempre una funzione fortemente educativa¹. Questa affermazione trova riscontro in parecchie testimonianze: da quella di Tertulliano che nel *De corona* finiva col riconoscere l'utilità delle scienze pagane², a quella più tarda di Cassiodoro il quale era dell'avviso che bisognava istituire una scuola che si preoccupasse di dare un'istruzione classica come propedeutica a quella sacra³; analogamente, Gregorio di Nazanzio

¹) Sul problema dei rapporti tra cristianesimo e educazione classica cfr. la letteratura da me citata in *Cultura e potere. Il lavoro intellettuale nel mondo romano*, Milano, 1994, p. 536 nt. 631; adde L. DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*, Napoli, 2003, p. 177 ss.; G. COPPOLA, *Sui rapporti tra intellettuali e potere nella tarda antichità*, in *Iura*, 2008-2009, p. 112. ss.; v. altresì EAD., *Politica e cultura nell'età di Costantino*, in *KOINΩNIA*, 44.1, 2020, part. p. 341 s. e nt. 41.

²) Tert. *Coron.* 7.8. Diversa la sua posizione nel *De idolatria* ove Tertulliano aveva invece proposto l'interdizione al cristiano di insegnare le scienze profane (*Idol.* 10). Sull'atteggiamento di Tertulliano nei confronti della cultura classica cfr. anche H.I. MARROU, *Storia dell'educazione nell'antichità* (trad. it. U. MASSI), Roma, 1950, p. 420 s.; M. PAVAN, *La crisi della scuola nel IV secolo d.C.*, Bari, 1952, p. 128; A. LA PENNA, *La cultura letteraria latina nel secolo degli Antonini*, in *Storia di Roma*, 2, 3, Torino, 1992, p. 571 ss.

³) Cassiod. *Inst. 1 praef.* (ed. Mynors). Sulla rilevanza attribuita da Cassiodoro all'umanesimo

ribadiva l'opportunità degli studi profani da utilizzare appunto soprattutto come preparazione allo studio ben superiore delle Sacre Scritture⁴. Né va dimenticato il significativo discorso di Basilio ai giovani sull'utilità dello studio dei classici pagani, ove si cerca ancora di inculcare nei giovani a contatto con la cultura pagana una educazione mentale tale da permettere ad essi di comprendere il giusto valore da attribuire alla propria erudizione⁵.

In proposito è stato giustamente evidenziato che «il Cristianesimo pone una gerarchia di valori nelle cose create [...] ma al vertice mette l'intelligenza umana che deve sviluppare tutte le sue doti nello sforzo di ricerca della verità e solo una reazione contingente e polemica induceva taluno a ridurre il valore perché fosse ben chiaro che non v'è verità se non da Dio⁶. Il fatto però che fosse migliore l'ignoranza delle scienze umane, piuttosto che della verità rivelata, non doveva indurre alla umiliazione dell'intelligenza nell'ignoranza delle cose del mondo, purché queste fossero coordinate al loro Fine Supremo»⁷.

Questo messaggio fu percepito dagli Imperatori cristiani i quali predisposero un programma di incentivazione della cultura classica e tecnica proprio in quanto videro in essa fundamentalmente uno strumento formativo per le future generazioni di sudditi cristiani, un mezzo appunto attraverso il quale l'uomo poteva avvicinarsi a Dio. Il cristianesimo seppe così «offrire alla cultura, col suo rispetto, anche quello del potere politico»⁸.

Ma l'aver sottolineato che motivazioni di carattere filosofico-morale indusse-

tradizionale nei riguardi della cultura religiosa cfr. tra gli altri H.I. MARROU, *Storia dell'educazione*, cit., p. 456 s.; M. PAVAN, *La crisi della scuola*, cit., p. 132; ID., *I valori della tradizione classica nell'insegnamento del Vivarium*, in *Flavio Magno Cassiodoro, Atti della settimana di studi Cosenza-Squillace 19-24 sett. 1983* (cur. S. LEANZA), Catanzaro, 1986, p. 392 ss.; cfr. anche, nello stesso volume, i contributi di G. ARICÒ, *Cassiodoro e la cultura latina*, p. 154 ss. e S. PRICOCO, *Spiritualità monastica e attività culturale nel cenobio di Vivarium*, p. 357 ss.

⁴) Greg. Naz. *Poem. ad alios*, 4 (*Nicobuli filii ad patrem*) e 5 (*Nicobuli patris ad filium*) (v. Migne, *P.G.*, 37, 1506 ss.; 1522 ss.). Vd. in proposito anche E. GERMINO, *Medici e professori nella legislazione costantiniana*, in *SDHI*, 69, 2003, p. 244 s.

⁵) Basil. *Oratio ad adolescentes* (v. Migne, *P.G.*, 31, 563 ss.), su cui v. altresì E. GERMINO, *Scuola e cultura nella legislazione di Giuliano l'Apostata*, Napoli, 2004, p. 137 ss., nt. 8. Il pensiero di Basilio si discosta al riguardo da quello di Tertulliano e, per certi versi, lo supera. Per lui, infatti, la formazione cristiana completerebbe l'educazione umanistica senza tuttavia modificarla, sottoponendola alle sue esigenze. Sul punto si veda pure H.I. MARROU, *Storia dell'educazione*, cit., p. 421 e M. PAVAN, *La crisi della scuola*, cit., p. 143.

⁶) Sugli atteggiamenti di opposizione cristiana alla cultura classica cfr. pure H.I. MARROU, *Storia dell'educazione*, cit., p. 418 s.

⁷) Così M. PAVAN, *La crisi della scuola*, cit., p. 142 s. In ultima analisi, la cultura, «in quanto strumento di perfezione e di azione morale... fu assunta a massimo bene da Dio dato all'uomo. Unico male è trasporre ad essa quell'unico fine che solo è in Dio»: così ancora M. PAVAN, *La crisi della scuola*, cit., p. 146 e nt. 75-76, 155.

⁸) M. PAVAN, *La crisi della scuola*, cit., p. 148.

ro il potere a proteggere il lavoro intellettuale in tutte le sue espressioni non può bastare a chiudere il discorso. Per valutare in maniera adeguatamente approfondita la portata e il valore della cultura nel periodo del quale ci stiamo interessando, è necessario procedere ad una ulteriore riflessione. Infatti, così come del resto era accaduto già in passato⁹, all'«aristocrazia dell'intelligenza»¹⁰ si attribuì un peso politico sociale ben più profondo. Se invero il nuovo Stato cristiano era rimasto essenzialmente fedele alla *παιδεία* classica in quanto vedeva in essa uno strumento di perfezione morale necessario per raggiungere il fine ultimo e cioè la conoscenza di Dio, è pur vero però che anche qualche altro fattore incise su questa scelta. È plausibile anzi che proprio in esso vadano individuate le cause reali dell'intervento legislativo a favore degli operatori intellettuali posto in atto dagli Imperatori di questo periodo.

2. Sicuramente molteplici furono le ragioni che contribuirono ad accentuare la crisi economica sociale e politica che logorava da tempo l'Impero¹¹ e che avrebbe inesorabilmente portato alla sua caduta¹²: ma tra queste un posto di tutto rilievo va riservato senza dubbio alle invasioni barbariche¹³, sempre più ricorrenti di fron-

⁹) Cfr. G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., in particolare p. 120 ss.

¹⁰) L'espressione è di M. PAVAN, *La crisi della scuola*, cit., p. 147.

¹¹) Sul processo, iniziato intorno alla metà del III secolo, che condusse alla scomparsa dell'Impero romano d'Occidente e alla sua trasformazione in monarchia ellenistica in Oriente, cfr., tra i tanti, M. ROSTOVZEV, *Social and Economic History of the Roman Empire*, Oxford, 1926, trad. it. (cur. G. SANNA) – *Storia economica e sociale dell'impero romano* – Firenze, 1933, p. 425 ss.); A. CALDERINI, *I Severi. La crisi dell'impero nel III secolo*, Bologna, 1949, p. 241 ss.; L. PARETI, *Storia di Roma e del mondo romano*, 5, Torino, 1960, p. 720 ss.; ID., *Storia di Roma e del mondo romano*, 6, Torino, 1961, p. 3 ss.; M. LEVI, *L'impero romano. Dalla battaglia di Azio alla morte di Teodosio I*, Torino, 1967, p. 871 ss.; M. MAZZA, *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel 3° secolo D.C.*, Catania, 1970, p. 15 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², 5, Napoli 1975, p. 3 ss.; M. CARY, H.H. SCULLARD, *Storia di Roma*, 3, Bologna, 1981, p. 219 ss.; S.I. KOVALIOV, *Storia di Roma*, 2, Roma, 1982, p. 168 ss.; A. CHASTAGNOL, *L'évolution politique, sociale et économique du monde romain de Diocletien à Julien*, Paris, 1982, p. 37 ss.; M. SARGENTI, *Aspetti e problemi giuridici del III secolo d.C.. Corso di diritto romano*, Milano, 1983, p. 10 ss.; S. MAZZARINO, *L'impero romano*, 2, Bari, 1984, p. 491 ss.

¹²) Sul tema della caduta dell'Impero romano non è certo il caso di fornire un esaustivo apparato bibliografico. L'affascinante argomento ha interessato infatti gli storici di tutte le epoche. A titolo puramente orientativo cfr. comunque A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano (284-602 D.C.)* (trad. it. E. PETRETTI), 3, Milano, 1981, p. 1485 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, 5, cit., p. 575 ss.; M. CARY, H.H. SCULLARD, *Storia di Roma*, 3, cit., p. 315 ss.; S. MAZZARINO, *L'Impero romano*, 2, cit., in particolare p. 812 ss.; L. CRACCO RUGGINI, *Il Tardoantico: per una tipologia dei punti critici*, in *Storia di Roma*, 3, 1, Torino, 1993, p. XXXIII ss.

¹³) Cfr. al riguardo per tutti F. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, 5, cit., p. 558 ss., con ampia bibliografia, cui *adde* i contributi contenuti nel vol. *Pasaggio dal mondo antico al Medio Evo da Teodosio a S. Gregorio Magno. Atti Convegno Internazionale (Roma 25-28 maggio 1977)*, Roma, 1980, tra i quali segnaliamo, in particolare, quelli di S. MAZZARINO, F. PASCHOUD, B. LUISELLI,

te ad uno Stato ormai impotente, «un colosso con i piedi d'argilla», come lo aveva definito, nella sua violenta polemica antiromana contro l'Impero, Ippolito di Roma¹⁴. Ebbene, le classi dirigenti, che avevano tentato con lo Stato autoritario la loro estrema difesa, è plausibile abbiano individuato nella cultura uno strumento attraverso il quale affermare la superiorità della civiltà romana innanzi alla sempre più minacciosa e dirompente vitalità barbarica. In ultima analisi, essi dovettero rendersi conto che la resistenza e la rivalse nei confronti dell'elemento barbaro potevano essere attuate oramai soprattutto sul piano culturale, essendo divenute sempre più incerte e vane quelle tentate sul piano militare¹⁵.

Una conferma, seppure indiretta, di questo punto di vista è del resto ravvisabile proprio nel silenzio delle leggi romano-barbariche riguardo ai *beneficia* accordati ai lavoratori intellettuali e nella loro ricomparsa nel Codice giustiniano. Sorprende, infatti, come soprattutto¹⁶ la *lex Romana Wisigothorum* non riproduca il titolo 3° del XIII libro del Codice Teodosiano, né gli altri luoghi del medesimo ove si menzionano i *beneficia* concessi agli intellettuali.

Ma il perché di questo silenzio trova una sua logica risposta nella testimonianza di una delle famose *Epitomae* del Breviario, la '*Lugduniensis*', che nel raffrontare l'opera di Teodosio con quella di Alarico così si esprime:

Epit. Lugd. ad L.R.W. (ed. G. Haenel p. 255): Theodosius imperator, [...] edicta constitutionesque retro se Romano imperio ab Constantino principum in corpore uno redegit, quod Theodosianum appellavit,...Distinxit autem corpus idem sub titu-

E. SÁEZ, M. SIMONETTI, R. SORACI. Cfr. anche I. LANA, *Problemi politici vivi nella coscienza occidentale tra il IV e il V secolo D.C.*, in *Studi sul pensiero politico classico*, Napoli, 1973, p. 451 ss. e M. FORLIN PATRUCCO, *Pagani e cristiani*, in *Storia di Roma*, 3, 2, Torino, 1993, p. 765 ss.

¹⁴) Cfr. *Comm. ad Dan.* 4.8. Sul punto v. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione*, 5, cit., p. 51 e nt. 29; 579.

¹⁵) Nella Gallia meridionale, oramai sotto il dominio dei Visigoti, proprio un tipico rappresentante dell'alta nobiltà e cultura galloromane quale fu appunto Sidonio Apollinare, affermava infatti che «un tempo le varie dignità permettevano di distinguere le classi sociali, ora il solo indizio di nobiltà sarà la conoscenza delle lettere» (Sidon. *Epist.* 8.2.1). Sul punto cfr. anche L. CRACCO RUGGINI, *Pregiudizi razziali, ostilità politica e culturale, intolleranza religiosa nell'impero romano*, in *Athenaeum*, 56, 1968, p. 149 s.; EAD., *I romani e i "barbari": mille anni di storia nella storia di un'idea*, in *Storia della civiltà letteraria di Roma e del mondo romano* (cur. I. LANA), Messina-Firenze, 1984, p. XC s.

¹⁶) Altrettanto comunque è da dire pure per la *Lex Romana Burgundionum*. Riguardo invece all'*Edictum Theoderici regis* il discorso da fare si presenta in termini differenti. Infatti, nonostante anche in questa fonte non siano presenti norme riguardanti i lavoratori intellettuali, l'esplicita conferma in essa contenuta delle leggi romane esistenti permette di concludere che a queste ultime il Re ostrogoto si sarebbe in ogni caso attenuto per le materie non espressamente regolate dalla sua legislazione (vedi in tal senso Ed. Theod. pr. [...] *salva turis publici reverentia et legibus omnibus cunctorum devotione servandis* [...]; *epyl... quae comprehendere nos vel edicti brevitatis, vel curae publicae non siverunt, quotiens obtorta fuerint, custodito legum tramite terminentur* [...]).

lis plurimis in libris XVI, quod postea Visigothorum rex Alaricus XXI. regni sui anno una cum pontificibus et sacerdotibus nobilesque viris subtractis illis, quae minus utilia populis videbantur, in CLXXVIII titulis compendiavit [...].

Questa fonte¹⁷, illuminando sui criteri seguiti dai Compilatori visigoti nell'effettuare l'opera di compendio e che a distanza di tempo dalla compilazione alaricana erano ancora ben presenti, permette di concludere come le costituzioni eliminate, tra cui appunto quelle riguardanti il lavoro intellettuale, lo erano state perché reputate *minus utilia populis*¹⁸.

Ma se una legislazione favorevole al lavoro intellettuale poteva sembrare di scarsa utilità ad un re barbaro come Alarico, non lo fu tuttavia per Giustiniano nel cui Codice vediamo infatti riemergere i medesimi benefici elargiti agli operatori intellettuali dai suoi illustri predecessori.

In particolare, i titoli 53(52) e 66(64) del decimo libro del Codice giustiniano, intitolati rispettivamente *de professoribus et medicis* e *de excusationibus artificum*, costituiscono infatti la prova più eloquente della continuità ideale tra la politica di Teodosio II e quella di Giustiniano nei riguardi del lavoro intellettuale. Su di essi, quindi, è opportuno adesso soffermarsi.

3. Per quanto concerne il titolo 53(52) i Compilatori giustiniani, prima di procedere ad enucleare i provvedimenti che in materia erano stati emanati da Costantino e dai suoi successori, sentono l'esigenza di richiamare alcune costituzioni anteriori, riconfermando conseguentemente la validità dei principi in esse espressi. Alla costituzione di Caracalla in materia di privilegi elargiti ai medici militari¹⁹ fanno

¹⁷) Su di essa cfr. per tutti B. PARADISI, *Storia del diritto italiano. Le fonti dal basso Impero all'epoca longobarda*³, 1, Napoli, 1964, p. 197 s.

¹⁸) Non va d'altronde dimenticato il carattere di esclusività della compilazione romano-barbarica, ravvisabile soprattutto nelle parole dell'*Auctoritas Alarici*. Tale carattere (a cui fa riscontro la limitatezza e la conseguente necessità di integrazione dell'*Edictum Theoderici*, quale si desume dalle parole del suo *prologus* e del suo *epilogus*) permette infatti di concludere che il *Breviarium*, in quanto compilazione autosufficiente, nelle intenzioni del suo autore escludesse integrazioni di sorta con altre norme romane non espressamente richiamate. Sull'esclusività della *Lex Romana Visigothorum* e sulla contrapposta limitatezza dell'*Edictum Theoderici* v. ampiamente R. LAMBERTINI, *La codificazione di Alarico II*, Torino, 1991, p. 13 ss.; 17 ss.; ma cfr. anche B. PARADISI, *Storia del diritto italiano*, 1, cit., p. 200 ss. e M. BRETONI, *Storia del diritto romano*⁴, Roma-Bari, 1991, p. 378. In generale, sull'Editto di Teodorico e la sua storia cfr. inoltre i contributi di O. LICANDRO, *Edictum Theoderici. Traduzione con testo a fronte*, Torino, 2008, *passim*, e ID., *Edictum Theoderici. Un misterioso caso librario del Cinquecento*, Roma, 2013, *passim*.

¹⁹) Cfr. C.I. 10.53(52).1: *Imp. Antoninus A. Numisio. Cum te medicum legionis secundae adiutricis esse dicas, munera civilia, quamdiu rei publicae causa afueris, suscipere non cogeris: cum autem abesse desieris, post finitam eo iure vacationem, si in eorum numero eris, qui ad beneficia medicis concessa pertinent, ea immunitate uteris*. Sulla *lex* in esame cfr. G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 470, nt. 443, con bibliografia. Cfr. anche EAD., *Sacralità, laicizzazione, commercializzazione e*

infatti seguito una di Gordiano, ove si ribadisce che gli insegnanti che non ottemperano al loro dovere verso gli studenti possono essere disapprovati dallo stesso *ordo decurionum* che li aveva scelti²⁰; due rispettivamente di Filippo l'Arabo e di Diocleziano e Massimiano, ove si escludono dal novero dei lavoratori privilegiati i poeti ed i *calculatores*²¹ ed un'ultima, sempre di Diocleziano e Massimiano, che convalida il godimento delle immunità a favore dei medici, sempre che siano inclusi nel numero di coloro che hanno diritto ad averla con decreto curiale²².

Ma non è su queste *leges* che intendo focalizzare la mia attenzione. Ritengo infatti che maggiore interesse meritino le costituzioni successive che, tratte dal *Codex Theodosianus* con gli opportuni adattamenti, permettono di fare delle interessanti considerazioni circa la linea politica seguita da Giustiniano, in linea col suo predecessore, in tema di tutela del lavoro intellettuale.

La prima costituzione, precisamente la sesta del titolo, pur riproducendo l'*inscriptio* di C.Th. 13.3.1²³, in effetti costituisce un collage di ben tre costituzioni di Costantino, quella contenuta in C.Th. 13.3.1, appunto, e quelle contenute in C.Th. 13.3.2 e 13.3.3²⁴:

pubblicizzazione dell'ars medica nel mondo romano: considerazioni politico-sociali e riflessi giuridici, in *Journal of history of medicine*, 7, 1995, p. 86, nt. 202.

²⁰ C.I. 10.53(52).2: *Imp. Gordianus A. Heracliano. Grammaticos seu oratores decreto ordinis probatos, si non se utiles studentibus praebeant, denuo ab eodem ordine reprobati posse incognitum non est*: cfr. ancora G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 444 e nt. 375, ove bibliografia. Adde E. GERMINO, *Scuola e cultura*, cit., p. 181 s., nt. 36 e 37; 190 e nt. 54; 250 e nt. 17; L. DI PINTO, *Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, Napoli, 2013, p. 192 s.

²¹ Cfr. C.I. 10.53(52).3: *Imp. Philippus A. et Philippus C. Ulpiano. Poetae nulla immunitatis praerogativa iuvantur*, e C. 10.53(52).4: *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Malcho. Oratione divi Pii liberalium studiorum professores, non etiam calculatores continentur*. Su queste fonti cfr. sempre G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 310, nt. 30; p. 465 e nt. 425.

²² C.I. 10.53(52).5: *Imp. Diocletianus et Maximianus Concedemoni. Nec intra numerum praestitutum ordine invito medicos immunitatem habere saepe constitutum est, cum oportet eis decreto decurionum immunitatem tribui*: v. ancora G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 442 e nt. 372; EAD., *Sacralità*, cit., p. 34 e nt. 148; adde E. GERMINO, *Scuola e cultura*, cit., 182, nt. 38.

²³ Cfr. l'edizione del *Codex* curata da Accursio (v. GLOSSA, *Tres Codicis Libri posteriores*, Venetiis, 1574, 66) e da D. GOTHOFREDUS, *Corpus iuris civilis romani*, 4, Neapoli, 1830, p. 948. Non così, però, nell'edizione di P. KRÜGER, *ad h. l.*, ove è riprodotta l'*inscriptio* non di C.Th. 13.3.1, bensì di C.Th. 13.3.3.

²⁴ Su queste costituzioni di Costantino cfr. *amplius* G. COPPOLA, *Il lavoro intellettuale nell'ideologia costantiniana*, in *Hestiasis Studi di tarda antichità offerti a S. Calderone*, 6, Messina, 1989, p. 289 ss.; EAD., *Cultura e potere*, cit., in particolare p. 471 ss.; EAD., *Sacralità*, cit., p. 37 ss.; EAD., *Sui rapporti tra intellettuali e potere*, cit., p. 96 ss.; EAD., *Politica e cultura*, cit., p. 331 ss., ove ampia bibliografia. Adde A.M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole di diritto e la formazione giuridica nel tardoantico*, Soveria Mannelli, 2011, p. 171; EAD., *Quattro passi fra le scuole (e le scuole di diritto) nella Tarda Antichità*, Urbino, 2019, 103 ss.; E. GERMINO, *Medici e professori*, in AA. VV. *Società e diritto nella tarda antichità* (cur. L. DE GIOVANNI), Napoli, 2012, p. 124 ss.

C.I. 10.53(52).6: Imp. Constantinus A. ad Volusianum. Medicos et maxime archiatros vel ex archiatri, grammaticos et professores alios litterarum una cum uxoribus et filiis nec non etiam rebus, quas in civitatibus suis possident, ab omni functione et ab omnibus muneribus civilibus vel publicis immunes esse praecipimus neque in provinciis hospites recipere nec ullo fungi munere nec ad iudicium deduci vel exhiberi vel iniuriam pati, ut, si quis eos vexaverit, poena arbitrio iudicis plectetur. Mercedes etiam eorum et salaria reddi iubemus, quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant.

In essa Giustiniano mantiene i privilegi che erano già stati concessi da Costantino (e confermati da Teodosio II) a medici, archiatri, ex archiatri, grammatici e professori di lettere, con l'unica aggiunta dei *doctores legum*²⁵. Questi lavoratori, invero, assieme alle loro mogli, ai loro figli ed alle loro cose, sarebbero stati esentati da ogni funzione e *munus* civile o pubblico; in particolare, essi non avrebbero dovuto sottostare né all'obbligo dell'*hospitalitas* né all'esercizio di alcuna carica né alla *in ius vocatio* né sopportare *iniuria*: contro quanti avessero violato queste disposizioni il giudice avrebbe dovuto di suo arbitrio fissare una punizione. Infine, nel richiamare al loro dovere i privati e le *civitates* riguardo al pagamento rispettivamente delle *mercedes* e dei *salaria* agli intellettuali, i Compilatori fanno seguire la medesima motivazione che si riscontra in C.Th. 13.3.3 e che Costantino aveva connesso all'elargizione dei concessi *beneficia: quo facilius liberalibus studiis et memoratis artibus multos instituant*.

Viene così affermato che qualunque attestazione di stima gli operatori intellettuali ricevano, non solo dunque i *privilegia* e le immunità, bensì pure le ricompense sia private che pubbliche, dovesse servire alla realizzazione di un preciso obiettivo: garantire la continuità di una classe intellettuale, valida dispensatrice di cultura umanistica, anche per il futuro.

Per ribadire la necessità che la *facundia* e la probità dei *mores* del corpo docente fossero comunque sottoposte ad un controllo imperiale, i Commissari giustiniani, sempre sulla linea dei Compilatori del Teodosiano, si avvalgono di una *lex* giuliana:

C.I. 10.53(52).7: Imp. Iulianus A.. Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. 1. Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisquis docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur, optimorum conspirante consensu.

²⁵) Cfr. *amplius*, a proposito di questa aggiunta, G. COPPOLA, *Giustiniano e i «doctores legum»*, in *Labeo*, 41, 1995, p. 138 ss. Su C.I. 10.53(52).6 cfr. altresì G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 542 s. e nt. 653 e 654; EAD., *Sacralità*, cit., p. 45 s.; 59 s.; EAD., *Sui rapporti tra intellettuali*, cit., p. 115 s.; L. DI PINTO, *Cura studiorum*, cit., p. 195, nt. 97; 209 s.; A.M. GIOMARO, *Quattro passi fra le scuole* cit., p. 116 s.

Certo, è strano che Giustiniano, cattolico per eccellenza²⁶, abbia scelto di inserire nella sua compilazione, sulla scia del resto di quanto aveva fatto già Teodosio II²⁷, una costituzione emanata con intenti anticristiani. Ora, se è vero che di questa normativa gli Imperatori cattolici²⁸ colsero l'aspetto politico della volontà di controllo del potere centrale nel campo dell'istruzione²⁹, è però anche vero che non può escludersi una loro *ratio* più sottile, di carattere fondamentalmente religioso.

Pur riconoscendo l'importanza che la cultura pagano-classica continuava ad avere ai fini della formazione delle giovani generazioni (come dimostra la costituzione precedentemente esaminata), Giustiniano volle, alla stregua del suo predecessore, proprio servendosi di una costituzione che Giuliano aveva emanato con indi-

²⁶) Sul cattolicesimo di Giustiniano cfr., a titolo puramente orientativo, B. BIONDI, *Giustiniano primo principe e legislatore cattolico*, Milano, 1936; L. BRÉHIER, *La politique religieuse de Justinien*, in *Histoire de l'Église*, 4, Paris, 1946 (trad. it. C. CAPIZZI, Torino, 1972, p. 553 ss.); M. AMELLOTTI, *Giustiniano tra teologia e diritto*, in AA. VV., *L'imperatore Giustiniano. Storia e mito*, Milano, 1978, p. 133 ss. (= *Appunti su Giustiniano e la sua Compilazione*², 2, Torino, 1983, p. 17 ss.); M. SIMONETTI, *La politica religiosa di Giustiniano*, in *Il mondo del diritto nell'epoca giustiniana. Caratteri e problematiche*, Ravenna, 1985, p. 91 ss.; S. PULIATTI, *Ricerche sulle novelle di Giustino II. La legislazione imperiale da Giustiniano I a Giustino II*, 2, *Problemi di diritto privato e di legislazione e politica religiosa*, Milano, 1991, p. 161 ss.; p. 237 ss., ove ulteriore bibliografia. Sulla politica religiosa di Giustiniano cfr. altresì, più di recente, L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, p. 420 ss.

²⁷) Cfr. C.Th. 13.3.5: *Imp. Iulianus A.* (a. 362). *Magistros studiorum doctoresque excellere oportet moribus primum, deinde facundia. Sed quia singulis civitatibus adesse ipse non possum, iubeo, quisque docere vult, non repente nec temere prosiliat ad hoc munus, sed iudicio ordinis probatus decretum curialium mereatur optimorum conspirante consensu. Hoc enim decretum ad me tractandum referetur, ut altiore quodam honore nostro iudicio studiis civitatum accedant*, su cui *amplius* G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 479 ss.; EAD., *Sui rapporti tra intellettuali*, cit., p. 102; sulla *lex giuliana* cfr. comunque pure E. GERMINO, *Scuola e cultura*, cit., part. p. 29 ss.; EAD., *Medici e professori*, cit., p. 134 ss.; A.M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole*, cit., p. 160 s.; EAD., *Quattro passi fra le scuole*, cit., p. 107 ss.; 151; 157; L. DI PINTO, *Cura studiorum*, cit., p. 197 ss., p. 210. Va precisato che i Compilatori giustiniani hanno riprodotto fedelmente C.Th. 13.3.5, ad esclusione del periodo finale, riguardante il *placet* imperiale, espressione di un preciso disegno politico-religioso perseguito da Giuliano, volto alla restaurazione di una scuola pagana che educasse ai principi del politeismo anziché a quelli rivoluzionari del cristianesimo, e che i Compilatori del Codice, ovviamente, ritennero ormai superfluo mantenere. Sul punto v. comunque anche E. GERMINO, *Scuola e cultura*, cit., p. 31, nt. 52; p. 209 s.

²⁸) Si è a questo proposito affermato che Teodosio II, inserendo nella sua compilazione costituzioni emanate da Costantino in poi, abbia voluto con ciò attuare un preciso disegno politico-religioso volto alla realizzazione di una normativa imperiale cristiana in tutti i campi del diritto, sia pubblico che privato. Questa tesi, che ha avuto in Biondo BIONDI, nel suo trattato su *Il diritto romano cristiano*, I-III, Milano, 1954, la sua legittimazione ufficiale, è quella dominante (cfr. al riguardo ad es., E. VOLTERRA, *Sul contenuto del Codice Teodosiano*, in *BIDR*, 84, 1981, p. 85 ss.). Essa, tuttavia, è stata più di recente messa in discussione da E. GERMINO, *Il Codex Theodosianus: un codice cristiano?*, in AA. VV., *Società e diritto*, cit., p. 11 ss., ove ampia bibliografia sul tema.

²⁹) Si veda quanto osservato nel mio *Cultura e potere*, cit., p. 484 s.

retti intenti anticristiani, far conoscere i suoi opposti propositi circa il rapporto tra cultura e religione. La *facundia* nell'insegnamento dei classici pagani si sarebbe dovuta accompagnare, infatti, ad una correttezza morale vagliata precipuamente dalle Curie che, nella scelta dei docenti, avrebbero dovuto certamente attenersi alle direttive religiose imperiali³⁰.

Ad essere così sottoposti all'indiretto controllo imperiale furono indubbiamente tutti i docenti, ma soprattutto gli insegnanti di filosofia:

C.I. 10.53(52).8: Imppp. Valentinianus Valens et Gratianus AAA. ad Probum pp.³¹.
Reddatur unusquisque patriae suae, qui habitum philosophiae indebite et insolenter usurpare cognoscitur, exceptis his, qui a probatissimis approbati ab hac debent coluvione secerni. Turpe enim est, ut patriae functiones ferre non possit, qui etiam fortunae vim se ferre profitetur.

Questa categoria, del resto, si prestava più di ogni altra alla necessità di una verifica visto che un certo tipo di insegnamento filosofico avrebbe potuto deviare dalla funzione precipua che la cultura doveva avere per un cristiano: essere, cioè, semplicemente uno strumento di perfezione morale per arrivare alla conoscenza della verità assoluta e quindi alla conoscenza di Dio³².

³⁰) In quest'ottica possono pertanto comprendersi anche gli specifici provvedimenti presi da Giustiniano proprio contro gli insegnanti pagani e di cui testimoniano altre fonti giuridiche: v. in tal senso part. C.I. 1.5.18.4 [...] *In reliquis haeresibus cunctis (haereses autem vocamus, quae aliter sentiunt et venerantur atque catholica et apostolica ecclesia et orthodoxa fides) legem olim et a nobis et a divinae memoriae patre nostro latam valere volumus, in qua non solum de iis, sed etiam de Samaritis et paganis quae oportuit constituta sunt: ut tali morbo affecti neque militent neque dignitate ulla fruantur, neque etiam sub specie professoris utique alicuius disciplinae simpliciorum animas ad ipsorum errorem trahant et hoc modo ignaviores eos adversus veram puramque orthodoxorum fidem reddant: sed iis solis docere et publicam annonam accipere permisimus, qui orthodoxae fidei sunt;* C.I. 1.11.10.2: [...] *Prohibemus autem, quominus ab iis qui paganorum insania laborant ulla doctrina doceatur, ne hac ratione simulent se eos qui miserabiliter eos frequentant instruere, re vera autem animas discipulorum corrumpant: sed nec ullam annonam a fisco accipiant, cum ne ex sacris quidem litteris vel pragmaticis formis ad eiusmodi aliquid sibi vindicandum admittantur.* Sull'atteggiamento ostile assunto da Giustiniano nei confronti degli insegnanti pagani, cfr. anche C. BARBAGALLO, *Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'Impero Romano*, Catania, 1911, p. 350 ss., part. p. 352 s. Cenni pure in A. BERNARD, *La rémunération des professions libérales en droit romain classique*, Paris, 1936, p. 118 nt. 2.

³¹) La costituzione riproduce quella analoga contenuta in C.Th. 13.3.7 (a. 369), su cui *amplius* G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 496 ss.; EAD., *Sui rapporti tra intellettuali*, cit., p. 105 s.; M. ALBANA, *De studiis liberalibus urbis Romae et Constantinopolitanae*, in *Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII)*, Atti del Convegno internazionale (Catania, 4-7 ottobre 2001), 2, Catania, 2004, p. 53 s.; E. GERMINO, *Medici e professori*, cit., p. 209 s.; ID., *Scuola e cultura*, cit., p. 232 ss.; L. DI PINTO, *Cura studiorum*, cit., p. 183, nt. 63; A.M. GIOMARO, *Quattro passi fra le scuole*, cit., p. 120.

³²) Non va al riguardo trascurata pure la notizia tramandata da Malala secondo cui Giustiniano avrebbe proibito l'insegnamento pubblico della filosofia in Atene, città che fino a quel momento

Comunque, pur nel rispetto dei suoi ideali religiosi, sia Teodosio II che Giustiniano mostrarono, come si è visto, grande interesse per la cultura classica. A confermarlo sta d'altronde pure l'ultima costituzione contenuta nel titolo:

C.I. 10.53(52).11: Impp. Honorius et Theodosius AA. Monaxio pp. Grammaticos oratores atque philosophiae praeceptores nec non etiam medicos praeter haec, quae retro latarum sanctionum auctoritate consecuti sunt privilegia immunitatesque, frui hac praerogativa praecipimus, ut universi, qui in sacro palatio inter archiatros militarunt, cum comitivam primi ordinis vel secundi adepti fuerint aut maioris gradum dignitatis adscenderint, nulla municipali, nulla curialium conventionem vexentur, seu indepta administratione seu accepta testimoniali meruerint missionem: sint ab omni functione omnibusque muneribus publicis immunes, nec eorum domus ubicumque positae militem seu iudicem suscipiant hospitandum. (1) Quae omnia filiis etiam eorum et coniugibus illibata praecipimus custodiri. (2) Haec autem et professoribus memoratis eorumque liberis deferenda mandamus.

ove l'Imperatore, accogliendo la disposizione del suo predecessore³³, mantiene a favore di grammatici, oratori, precettori di filosofia e medici, dei loro figli e mogli, l'estensione dei privilegi di cui godevano gli archiatri quando avessero acquistato la qualifica di *comes* di primo o secondo ordine od una maggiore dignità³⁴.

Questa normativa dimostra tra l'altro come pure per Giustiniano l'esercizio di attività di rilevante interesse sociale, quale quella degli archiatri, appunto, costituissero un presupposto legittimo per inserire chi la esercitava nelle alte sfere nobiliari. In quest'ottica può quindi comprendersi anche il perché egli abbia accolto nel suo Codice, con qualche opportuno adattamento, un'altra costituzione di Teodosio³⁵:

era stata la culla appunto di tale scienza [*Chron.* 18.187 p. 451 (ed. Dindorf)]. Ivi, in effetti, il cronista accomuna il divieto di insegnare pubblicamente filosofia con quello concernente l'interpretazione delle leggi. È probabile tuttavia che i due divieti non siano stati contemporanei. Nel 529, invero, anno in cui fu emesso l'editto riguardante l'insegnamento pubblico della filosofia, l'Imperatore sembra avesse approvato che in Atene vi fosse un pubblico insegnamento del diritto. In tal senso testimonia lo stesso Malala: *Chron.* 18.183 p. 448 (ed. Dindorf). Il secondo divieto è da supporre infatti sia stato successivo alla pubblicazione del Digesto (v. *Const. Omnem 7*). Su C.I. 10.53(52).8 cfr., oltre G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 545 s., EAD., *Sui rapporti tra intellettuali*, cit., p. 116 s.; A.M. GIOMARO, *Quattro passi fra le scuole*, cit., p. 120.

³³) Cfr. C.Th. 13.3.16 (a. 414), su cui *amplius* G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., 504 ss.; v. anche M. ALBANA, *De studiis liberalibus*, cit., 90 s.

³⁴) Cfr. G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 546 s.; *adde* A.M. GIOMARO, *Quattro passi fra le scuole*, cit., p. 94, nt. 172. Alla stessa A. rinviamo a proposito del titolo di *comes* e delle sue diverse terminologie (di primo, secondo, ecc. ordine): *La comitiva e le sue graduazioni: la visione dei codici, in Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. Atti del XXIV Convegno Internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana, Perugia-Spello 27-29 giugno 2019*, Napoli, 2021, p. 535 ss.

³⁵) Cfr. C.Th. 6.21.1 (a. 425), su cui *amplius* G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., 510 s.; *adde*

C.I. 12.15.1: Imp. Theodosius A. et Valentinianus C. Theophilo pu. Grammaticos tam Graecos quam Latinos, sophistas et iuris peritos in hac regia urbe (scil. constantinopolitana) professionem suam exercentes et inter statutos connumeratos, si laudabilem in se probis moribus vitam esse monstraverint, si docendi peritiam facundiamque dicendi interpretandi subtilitatem copiam disserendi se habere patefecerint, et coetu amplissimo iudicante digni fuerint aestimati, cum ad viginti annos observatione iugi ac sedulo docendi labore pervenerint, placuit honorari et his qui sunt ex vicaria dignitate connumerari.

che appunto attribuiva a grammatici, sofisti, e giurisperiti costantinopolitani, dopo venti anni di insegnamento, sempre che avessero condotto una vita morigerata, avessero dimostrato di possedere capacità di insegnamento, *facundia* nel parlare, sottigliezza nell'interpretare, ricchezza nell'argomentare, e fossero stati giudicati degni dal senato cittadino, la *dignitas vicaria*³⁶.

4. Al rilievo attribuito alla cultura classica da parte sia di Teodosio II che di Giustiniano si accompagna un altrettanto importante ruolo assegnato alla cultura tecnica. Si confrontino al riguardo:

C.I. 10.66(64).1: Imp. Constantinus A. ad Maximum pp. Artifices artium brevi subdito comprehensarum per singulas civitates morantes ab universis muneribus vacare praecipimus, si quidem ediscendis artibus otium sit accommodandum, quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suos filios erudire. Et est notitia ista: architecti medici mulomedici pictores statuarii marmorarii lectarii seu laccarii clavicarii quadrigarii quadratarii (quos Graeco vocabulo λιθοθήκτας appellant) structores (id est aedificatores) sculptores ligni musivarii deauratores albinii (quos Graeci κοινιάτας appellant) argentarii barbaricarii diatretarii aerarii fusores signarii fabri braccarii aquae libratores figuli (qui Graece κεραμεῖς dicuntur) aurifices vitrearii plumarii specularii eborarii pelliones fullones carpentarii sculptores dealbatores cusores linarii tignarii blatiiarii (id est πεταλουργοί [...])

e

C.I. 10.66(64)2: Imp. Constantius et Constans ad Leontium pp. Mechanicos et geometras et architectos, qui divisiones partium omnium incisionesque servant mensuris et institutis operam fabricationibus stringunt, et eos, qui aquarum inventos ductus et modos docili libratione ostendunt, in par studium docendi atque discendi nostro sermone compellimus. itaque immunitatibus gaudeant et suscipiant docendos, qui docere sufficiunt.

M. ALBANA, *De studiis liberalibus*, cit., p. 83 s.; A.M. GIOMARO, *Quattro passi fra le scuole*, cit., p. 112 s.; 137; 142 ss. (ma v. anche 111, nt. 200).

³⁶ Cfr. G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 547 s.; adde A.M. GIOMARO, *Quattro passi fra le scuole*, cit., p. 114; 147; 151 e nt. 249.

L'inserimento nel *Codex* di queste costituzioni emanate da Costantino e dai suoi figli, presenti nel Codice Teodosiano³⁷, e operata dai Compilatori giustiniane con qualche ritocco privo però di grossa importanza³⁸, al di là di qualsiasi proponimento storico, testimonia, infatti, la volontà imperiale di conferire a tali brani valore normativo³⁹. Questa considerazione, del resto, acquista maggior valore specie di fronte alla constatazione che, ad esclusione di C.Th. 13.4.2 e 13.4.3, nessun'altra costituzione del Teodosiano relativa alla nostra materia risulta utilizzata nell'opera giustiniana.

Va altresì notato come venga assegnato alle immunità elargite ai lavoratori elencati nei provvedimenti lo scopo di incentivare lo sviluppo di una vera e propria cultura tecnica, sia sotto forma di tradizione familiare (C.I. 10.66.1: [...] *quo magis cupiant et ipsi peritores fieri, et suos filios erudire*) che sotto forma di vero e proprio insegnamento (C.I. 10.66.2: [...] *itaque immunitatibus gaudeant, et suscipiant docendos, qui docere sufficiunt*).

Che la preoccupazione sia di Giustiniano che del suo predecessore fosse precipuamente quella di trasformare i tecnici e gli artisti in genere in veri e propri professori trova d'altronde un ulteriore riscontro in:

C. 12.40(41).8: *Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Helioni mag. off. Archiatros nostri palatii nec non urbis Romae et magistros litterarum pro necessariis artibus et liberalibus disciplinis nec non picturae professores, si modo ingenui sunt, hospitali molestia quoad vivent liberari praecipimus.*

ove i Compilatori, riallacciandosi alla costituzione contenuta in C.Th. 13.3.18 di Teodosio II⁴⁰, nell'affiancare nell'esenzione dall'obbligo dell'*hospitalitas* i *picturae*

³⁷) Cfr. C.Th. 13.4.1 *Imp. Constantinus A. ad Felicem* (a. 334 Aug. [?] 27 [?]) e C.Th. 13.4.2 *Idem A. ad Maximum pp.* (a. 337 Aug. 2). Su queste costituzioni cfr. G. COPPOLA, *Gli Imperatori romani e la cultura tecnica*, in *Messana. Rassegna di studi filologici linguistici e storici*, 13, 1992, p. 244 ss.; EAD., *Cultura e potere*, cit., p. 521 ss.; EAD., *Politica e cultura*, cit., p. 342 ss. Ivi ampia bibliografia.

³⁸) Va soprattutto notato come l'elenco contenuto in C.Th. 13.4.2 sia stato, in C.I. 10.66.1, parzialmente alterato. Comunque, poiché la tradizione manoscritta dell'elenco contenuto nel Codice giustiniano è pessima (come del resto mostrano le varianti riferite dal Krüger nella sua edizione), conviene sempre attenersi a quello fornito dal Codice teodosiano. Sul punto v., oltre P. DE FRANCISCI, *Le arti nella legislazione del secolo IV*, in *Rendiconti Pontificia Acc. rom. di Archeologia*, 28, 1956, p. 66, pure C. BARBAGALLO, *Lo Stato*, cit., p. 227 nt. 4; I. CALABI LIMENTANI, *Studi sulla società romana. Il lavoro artistico*, Milano, 1958, p. 29 s. nt. 58; K. VISKY, *La qualifica della medicina e dell'architettura nelle fonti del diritto romano*, in *Iura*, 10, 1959, p. 46; p. 59 nt. 69 (= *Geistige Arbeit und die "Artes liberales" in den Quellen des römischen Rechts*, Budapest, 1977, p. 87; p. 99 nt. 15); G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 553, nt. 666.

³⁹) Su C.I. 10.66 (65).1-2 cfr. G. COPPOLA, *Gli Imperatori romani*, cit., p. 257 ss.; EAD., *Cultura e potere*, cit., p. 552 ss.; EAD., *Politica e cultura*, cit., p. 342 ss. Ivi ampia bibliografia.

⁴⁰) C.Th. 13.3.18: *Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Helioni mag. off. Habente propriam*

professores agli archiatri e ai *magistri litterarum*, accentuano ulteriormente quella stessa tendenza che si era profilata già all'epoca di Valentiniano I al quale in effetti si deve per la prima volta⁴¹, l'attribuzione della qualifica di *professores* ad operatori tecnici quali appunto i *pictores*⁴².

5. Ma è su un'altra *lex* di Teodosio II⁴³, inserita dai Compilatori nel *Codex* certamente non con intendimenti puramente storici, che è opportuno soffermarsi più attentamente:

C.I. 11.19(18).1: Imp. Theodosius A. et Valentinianus C. Constantio pu. Universos, qui usurpantes sibi nomina magistrorum in publicis magistrationibus cellulisque collectos undecumque discipulos circumferre consuerunt, ab ostentatione vulgari praecipimus amoveri, ita ut, si qui eorum post emissos divinae sanctionis adfatus quae prohibemus atque damnamus iterum forte temptaverit, non solum eius quam meretur infamiae notam subeat, verum etiam pellendum se ex ipsa ubi versatur illicite

*firmitatem secundo nostrae maiestatis oraculo, quod de excusandis sive praebendis his quae militantibus debentur hospitii promulgatum est, illa, quae dudum circa archiatros et magistros sanximus litterarum, observentur. Hos enim pro necessariis artibus et liberalibus disciplinis hospitali molestia, quoad viverent, liberari praecipimus. Inlibata ergo permaneant illa, quae quondam circa archiatros, quos in palatio nostro primi vel secundi ordinis comites militasse constitit, et circa liberalium litterarum magistros videntur a nobis iustissime constituta, e in cui, ancora una volta, l'Imperatore sentiva la necessità di ribadire l'osservanza delle disposizioni emanate a proposito dei *magistri litterarum* e degli archiatri investiti della comitiva di primo o secondo ordine e riguardanti precipuamente l'esonero dal ricevere *hospites*: cfr. G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 506, nt. 129; EAD., *Sacralità*, cit., p. 86, nt. 201; M. ALBANA, *De studiis liberalibus*, cit., 91 s.*

⁴¹) Cfr. C.Th. 13.4.4 *Imp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. Ad Chilonem vic. Africae* (a. 374), su cui *amplius* G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 530 ss.

⁴²) Su C.I. 12.40(41).8 cfr., tra i tanti, I. CALABI LIMENTANI, *Studi sulla società romana*, cit., p. 27 s. e nt. 53; K. VISKY, *La qualifica della medicina*, cit., p. 51; ID., *Sulla qualifica della pittura e della scultura nelle fonti del diritto romano*, in *Studi Grosso*, 4, Torino, 1971, p. 339 e nt. 20 (= *Geistige*, cit., p. 90 s.; p. 129 e nt. 17); F. LUCREZI, *La 'tabula picta' tra creatore e fruitore*, Napoli, 1984, p. 180, p. 239. Questi AA., tuttavia, erroneamente riferiscono la normativa relativa ai *picturae professores* alla costituzione di Teodosio e Valentiniano dell'anno 427. Ma quest'ultima, contenuta in C.Th. 13.3.18, si riferisce semplicemente agli archiatri ed ai *magistri litterarum*. L'aggancio a queste due categorie di professionisti dei *picturae professores* è dunque opera compilatoria. In tal senso vedi anche F. PERGAMI, *La legislazione di Valentiniano e Valente (364-375)*, Milano, 1993, p. 633; G. COPPOLA, *Gli imperatori romani*, cit., p. 258 s.; EAD., *Cultura e potere*, cit., p. 554 s.

⁴³) Trattasi della costituzione contenuta in C.Th. 14.9.3, del 425, su cui cfr. G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 371 ss.; p. 507 ss.; p. 574 s., con ampia bibliografia. *Adde* EAD., *Sui rapporti tra intellettuali e potere*, cit., p. 109 ss.; E. GERMINO, *Scuola e cultura*, cit., p. 213, nt. 41; 232, nt. 72; 238, nt. 87; M. ALBANA, *De studiis liberalibus*, cit., p. 64 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici*, cit., p. 461 e nt. 328; A.M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole*, cit., p. 18 s.; p. 162 ss.; EAD., *Quattro passi fra le scuole*, cit., p. 23 ss.; p. 139 ss.; L. DI PINTO, *Cura studiorum*, cit., p. 188 ss.; EAD., *Lo studio del diritto nella legislazione tardoantica. Alcune testimonianze*, in *TSDP*, 7, 2014, p. 5 ss.

urbe cognoscat. (1) Illos vero, qui intra plurimorum domus eadem exercere privatim studia consueverunt, si ipsis tantummodo discipulis vacare maluerint, quos intra parietes domesticos docent, nulla huiusmodi interminatione prohibemus: sin autem ex eorum numero fuerint, qui videntur intra Capitolii auditorium constituti, ii omnibus modis privatarum aedium studia sibi interdicta esse cognoscat, scituri, quod, si adversus caelestia statuta facientes fuerint deprehensi, nihil penitus ex illis privilegiis consequantur, quae his, qui in Capitolio tantum docere praecepti sunt, merito deferuntur. (2) Habeat igitur auditorium specialiter nostrum in his primum, quos Romanae eloquentiae doctrina commendat, oratores quidem tres numero, decem vero grammaticos: in his etiam, qui facundia Graecitatis pollere noscuntur, quinque numero sint sophistae et grammatici aequae decem. (3) Et quoniam non his artibus tantum adulescentiam gloriosam optamus institui, profundioris quoque scientiae atque doctrinae memoratis magistris sociamus auctores. (4) Unum igitur adiungi ceteris volumus, qui philosophiae arcana rimetur, duo quoque, qui iuris ac legum voluntates pandant, ita ut unicuique loca specialiter deputata adsignari faciat tua subtilitas, ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vel magistri, neve linguarum confusio permixta vel vocum aures quorundam aut mentes a studio litterarum avertat.

La presenza di questa disposizione ci fa infatti capire che Giustiniano, seguendo il suo predecessore, abbia avuto di mira una pressoché totale monopolizzazione della cultura da parte dello Stato. Pur non potendo infatti eliminare l'insegnamento impartito privatamente, l'Imperatore mostra tuttavia di volerlo tenere distinto da quello pubblico, vietando appunto ai professori pubblici di insegnare privatamente sotto pena di decadenza dei loro privilegi; ma soprattutto condanna quanti, insegnanti privati, esercitano pubblicamente: *ita ut, si qui eorum post emissos divinae sanctionis adfatus quae prohibemus atque damnamus iterum forte temptaverit, non solum eius quam meretur infamiae notam subeat, verum etiam pellendum se ex ipsa ubi versatur illicite urbe cognoscat*. È così riconfermata la fine dell'insegnamento privato impartito pubblicamente⁴⁴.

Giustiniano, comunque, non solo si riserva la scelta degli educatori delle giovani generazioni, bensì spesso pure dei luoghi in cui l'insegnamento deve preferibilmente essere impartito, come accade appunto per l'insegnamento giuridico:

Const. *Omnem* 7: Haec autem tria volumina a nobis composita tradi eis tam in regiis urbibus quam in Berytiensium pulcherrima civitate, quam et legum nutricem bene quis appellet, tantummodo volumus, quod iam et a retro principibus constitutum est, et non in aliis locis quae a maioribus tale non meruerint privilegium: quia audivimus etiam in Alexandrina splendidissima civitate et in Caesarensium et in aliis

⁴⁴) Sulla *lex* in esame cfr. G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 548 ss., e più di recente, EAD., *Sui rapporti tra intellettuali*, cit., p. 118 s.; E. GERMINO, *Scuola e cultura*, cit., p. 213, nt. 41; p. 238 e nt. 87; L. DI PINTO, *Cura studiorum*, cit., 189 s., nt. 85; A.M. GIOMARO, *Sulla presenza delle scuole*, cit., p. 162 ss.; EAD., *Quattro passi fra le scuole*, cit., p. 23 ss.

quosdam imperitos homines devagare et doctrinam discipulis adulterinam tradere: quos sub hac interminatione ab hoc conamine repellimus, ut, si ausi fuerint in posterum hoc perpetrare et extra urbes regias et Berytiensium metropolim hoc facere, denarum librarum auri poena plectantur et reiciantur ab ea civitate, in qua non leges docent, sed in leges committunt.

A questo proposito non credo però di poter aderire alla tesi radicale avanzata da quanti ritengono che l'Imperatore di Tauresio, con la disposizione in esame, avrebbe voluto «sopprimere le scuole giuridiche, vigenti in parecchie città dell'Impero», prescrivendo «che scuole ufficiali...di giurisprudenza» fossero «da considerare soltanto quelle delle due città regie: Roma e Costantinopoli, nonché quella di Berito “altrice di leggi”»⁴⁵. Ribadisco, infatti, che, se così fosse stato, non si capirebbe il perché avesse successivamente accordato, con la *pragmatica sanctio* del 554 (*App.* VII, c. 22), anche ai giurisperiti esercenti pubblicamente in Italia le *annonae* già loro concesse da Teodorico⁴⁶; né potrebbe ugualmente giustificarsi la necessità, avvertita dai Compilatori, di inserire, riproducendo la costituzione di Costantino contenuta in C.Th. 13.3.1, tra i beneficiari del provvedimento pure i *doctores legum*. Questa aggiunta, invero, permette di concludere, non solo che esistevano professori ufficiali di diritto anche in altre città dell'Impero, bensì che essi godevano pure di particolari privilegi.

⁴⁵) Così C. BARBAGALLO, *Lo Stato*, cit., p. 364 ss.; in tal senso è comunque la *communis opinio*: v. ad es. G. ASTUTI, *Lezioni di storia del dir. ital. Le fonti*, Padova, 1968, p. 301 s.; A.H.M. JONES, *Il tardo impero romano*, 3, cit., p. 1457 s. (cfr. pure 2, Milano, 1974, p. 732 s. e nt. 99); E. VOLTERRA, *Giustiniano I e le scuole di diritto*, in *Gregorianum*, 48, 1967, p. 98; M. BIANCHINI, *Appunti su Giustiniano e la sua Compilazione*, 1, Torino, 1983, p. 54; R. BONINI, *Introduzione allo studio dell'età giustiniana*⁴, Bologna, 1985, (rist. 1989), p. 56; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici*, cit., p. 461, e, più di recente, ancora P. PASQUINO, *La fortuna della “Omnem” in età medievale: i luoghi di insegnamento del diritto*, in *TSDP*, 7, 2014, part. p. 11 ss.; cenni pure in S. TROIANOS, *Le fonti del diritto bizantino*³ (trad. it. a cura di P. BUONGIORNO), Torino, 2015, p. 54, nt. 19; A.M. GIOMARO, *Quattro passi fra le scuole*, cit., p. 100, nt. 79; p. 212, nt. 343 (ma v. anche EAD., *Sulla presenza delle scuole*, cit., p. 175). In senso diverso mi ero però già pronunciata nel mio *Cultura e potere*, cit., p. 550 ss.

⁴⁶) *App.* VII, c. 22: *Ut annona ministraretur medicis et diversis. Annonam etiam, quam et Theodoricus dare solitus erat et nos etiam Romanis indulsumus, in posterum etiam dari praecipimus, sicut etiam annonas, quae grammaticis ac oratoribus vel etiam medicis vel iurisperitis antea dari solitum erat, et in posterum suam professionem scilicet exercentibus erogari praecipimus, quatenus iuvenes liberalibus studiis eruditi per nostram rempublicam floreat. Su questa fonte cfr. G. COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 363 ss.; p. 551 (ivi bibliografia); adde EAD., *Sacralità*, cit., p. 58 s.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici*, cit., p. 412; sul c. 22 cfr. pure G. PILARA, *Aspetti di politica legislativa giustiniana in Italia: proposta di riesame della Pragmatica Sanctio pro petitione Vigilii*, in *Romanobarbarica 19. Società e cultura in età tardoantica e altomedievale. Studi in onore di L. Gatto* (cur. E. PLEBANI), Roma, 2006-2009, p. 151, nt. 31.*

È da supporre pertanto che il provvedimento in esame esprimesse semplicemente il desiderio dell'Imperatore ('*volumus*') che si riservasse la sede della cultura giuridica alle tre su elencate città; questo tuttavia non avrebbe escluso *a priori* né l'insegnamento impartito privatamente, né l'insegnamento ufficiale in altre sedi che non fossero quelle di Roma Costantinopoli e Berito, con un unico limite: che ivi non si insegnasse una falsa dottrina⁴⁷. Infatti, è proprio in questa preoccupazione che plausibilmente va individuata, in ultima analisi, la ragione del divieto: *quia audivimus etiam in Alexandrina splendidissima civitate et in Caesariensium et in aliis quosdam imperitos homines devagare et doctrinam discipulis adulterinam tradere...*, in connessione, del resto, con la nuova concezione dell'insegnamento del diritto voluta e realizzata da Giustiniano, il quale vide appunto in esso non più un'*ars*, bensì fondamentalmente una *scientia*. In conseguenza di ciò, dunque, non si trattava più di insegnare «un'*ars* realizzatrice di un vivere sociale secondo il *bonum et aequum*», bensì una *scientia* che «come dato estraneo alla soggettività del discente» andava pertanto «conosciuta e appresa nella delimitazione datale» dallo stesso Imperatore⁴⁸.

⁴⁷) Fu probabilmente questa la causa che ispirò i provvedimenti di Giustiniano concernenti gli insegnamenti pubblici della filosofia e del diritto in Atene (v. *retro* nt. 30).

⁴⁸) Sul tema cfr. G.G. ARCHI, *Giustiniano e l'insegnamento del diritto*, in "L'Imperatore Giustiniano. Storia e mito". *Giornate di studio a Ravenna, 14-16 ottobre 1976*, Milano, 1977, ora in *Scritti di diritto romano*, 3, Milano, 1981, p. 1903 ss., part. p. 1934, e, più in generale, C. BARBAGALLO, *Lo Stato*, cit., p. 361 ss.; B. KÜBLER, v. *Rechtsunterricht*, in *P.W.*, Zweite Reihe, I, A, 1, Stuttgart, 1914, p. 401 ss.; M. BIANCHINI, *Appunti*, cit., p. 54 ss.